



Statuto

**Approvato Assemblea straordinaria 24 giugno 2020
in vigore dal 25/06/2020**

Statuto Federbeton approvato con atto costitutivo in data 10 luglio 2008 e modificato dalle seguenti Assemblee

10 marzo 2011; 24 giugno 2015; 22 giugno 2016; 11 dicembre 2017; 22 giugno 2018; 24 giugno 2020

Indice

Articolo 01 Costituzione, denominazione, sede e durata
Articolo 02 Visione, Scopi e Attività
Articolo 03 Perimetro della rappresentanza
Articolo 04 Rapporto federativo
Articolo 05 Diritti e obblighi
Articolo 06 Contributi
Articolo 07 Sanzioni
Articolo 08 Cessazione della condizione di socio
Articolo 09 Organi della Federazione
Articolo 10 Assemblea
Articolo 11 Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea
Articolo 12 Attribuzioni dell'Assemblea
Articolo 13 Consiglio Generale
Articolo 14 Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale
Articolo 15 Attribuzioni del Consiglio Generale
Articolo 15 bis Consiglio di Presidenza
Articolo 15 ter Riunioni del Consiglio di Presidenza
Articolo 15 quater Attribuzioni del Consiglio di Presidenza
Articolo 16 Presidente
Articolo 16 bis Commissione di designazione
Articolo 17 Vice Presidenti
Articolo 18 Collegio dei Revisori contabili
Articolo 19 Proviriviri
Articolo 19 bis Tesoriere
Articolo 20 Disposizioni generali sulle cariche
Articolo 21 Segretario Generale
Articolo 22 Fondo comune
Articolo 23 Esercizio sociale e bilanci
Articolo 24 Modifiche statutarie
Articolo 25 Scioglimento
Articolo 26 Rinvio
Norma Transitoria

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, con sede legale e operativa in Roma, la “Federazione della filiera del cemento, del calcestruzzo, dei materiali di base, dei manufatti, componenti e strutture per le costruzioni, delle applicazioni e delle tecnologie ad essa connesse nell’ambito della filiera sopra indicata” in forma abbreviata “Federbeton”.

La Federazione assume nell’ambito di Confindustria lo *status* organizzativo di Federazione nazionale di settore e, come tale, è componente del sistema della rappresentanza confederale e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, nonché ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti.

Federbeton non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; tuttavia, può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate a una migliore realizzazione dei propri scopi.

Federbeton è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Federbeton orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento – impegnandone i soci aderenti alla osservanza – al Codice di Condotta Federbeton, al Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) Federbeton, al Codice etico e dei valori associativi Confindustria e alle Linee guida in materia antitrust confederali.

Su delibera del Consiglio di Presidenza di cui all’art. 15 quater del presente Statuto, Federbeton può aderire a organizzazioni ed enti nazionali, comunitari e internazionali e può costituire - stabilendone organizzazione e compiti - delegazioni, presidi operativi o uffici distaccati in Italia o all’estero.

La durata della Federazione è illimitata.

Articolo 2 Visione, Scopi e Attività

Federbeton è soggetto attivo nel proprio contesto merceologico di riferimento.

Nell’ambito della ripartizione di ruoli e prestazioni all’interno del sistema confederale, spetta a Federbeton la rappresentanza efficace, l’identità associativa solida e diffusa e i servizi efficienti a tutela degli interessi delle Associazioni federate e delle imprese loro aderenti, nonché la relativa attività di consulenza, assistenza e informazione.

Federbeton è titolare delle attività di rappresentanza e tutela attribuita in base all’interlocutore istituzionale di riferimento come declinati operativamente dall’art. 1 (*Vision e mission*) e dall’art. 2 (Attività istituzionali e ruoli organizzativi) dello Statuto confederale e con riferimento alle macroaree dei materiali da costruzione, delle applicazioni e delle tecnologie del cemento, calcestruzzo e altre componenti affini.

Federbeton in accordo con i propri livelli di competenza merceologica, presta i servizi di consulenza e informazione complementari con quelli degli altri Associati effettivi/componenti del sistema di Confindustria e specializzati per materia negli ambiti di interesse individuati dal primo comma dell'art 2 (Attività istituzionali e ruoli organizzativi) dello Statuto confederale.

In particolare per quanto riguarda il dialogo e il confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico – organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole.

Federbeton rappresenta negli Organi Confindustria la filiera come previsto dal Regolamento unico del sistema confindustriale approvato il 29 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni.

In tale quadro la Federazione si propone di:

- rappresentare e tutelare, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nazionali e comunitarie, con le organizzazioni politiche economiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società, gli interessi comuni delle Associazioni aderenti rappresentate;
- attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati interventi idonei a promuovere le condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- promuovere nella società e presso gli interlocutori istituzionali il settore nel quale le Associazioni/Organizzazioni aderenti operano;
- svolgere il coordinamento delle Associazioni aderenti per le attività sindacali e di contrattazione collettiva, assumendo altresì, su loro espressa delega, la veste di parte negoziale e stipulante e dando esecuzione, come interlocutore di parte datoriale, agli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento applicato;
- svolgere attività di studio e di ricerca, anche attraverso il coordinamento delle fonti di analisi delle singole Associazioni federate;
- favorire la collaborazione e il coordinamento tra le Associazioni/Organizzazioni federate, salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità tecniche di eccellenza di ciascuna;
- promuovere attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e accrescere la coesione del sistema federativo interno;
- istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune interesse per delega delle Associazioni/Organizzazioni federate ogni qualvolta si possano realizzare economie di scala;
- agevolare la promozione e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

Articolo 3 Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a Federbeton - come soci effettivi - le Associazioni rappresentative di imprese che svolgono le proprie attività nella filiera dei materiali e delle tecnologie per le costruzioni come definito dall' art. 1 del presente Statuto.

Possono altresì aderire alla Federazione - in qualità di soci aggregati - anche Organizzazioni i cui scopi e attività hanno elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quello dei soci effettivi così come indicati nel primo comma del presente articolo.

Per le attività sindacali possono aderire alla Federazione in qualità di soci aggregati:

- le strutture organizzative appositamente costituite dalle Associazioni nazionali di categoria che rappresentano in Italia le aziende produttrici di materiali di base e loro derivati per l'industria delle costruzioni;
- le aziende non iscritte alle Associazioni nazionali di categoria rappresentative di imprese che svolgono le proprie attività nella filiera dei materiali e delle tecnologie per le costruzioni così come definito dall'art.1 del presente Statuto.

Il numero e il ruolo dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Federbeton, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Le Associazioni che hanno i requisiti per aderire come soci effettivi, non possono essere associate come soci aggregati.

Le imprese associate come soci effettivi alle componenti della Federazione, vengono iscritte nel Registro delle Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Articolo 4 Rapporto federativo

La domanda di adesione a Federbeton, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione/Organizzazione/Azienda che vuole diventare socio della Federazione, deve essere indirizzata al Presidente di Federbeton.

La domanda di adesione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e obblighi da esso derivanti nonché del Codice di Condotta Federbeton e del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I rappresentanti delle Associazioni/Organizzazioni /Aziende che chiedono di aderire a Federbeton, devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento a tutti i diritti e obblighi derivanti rispettivamente dal Codice di Condotta Federbeton, dal Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) Federbeton, dal Codice etico e dei valori associativi Confindustria e dalle Linee guida in materia *antitrust* confederali.

Nella domanda di adesione dovranno essere contenute indicazioni sulla consistenza organizzativa e sulla organizzazione operativa del richiedente, con particolare riferimento al numero delle imprese aderenti, a quello dei dipendenti in esse occupati, all'ultimo bilancio disponibile e a ogni altra notizia utile a verificare l'idoneità del nuovo socio a far parte del sistema confederale e di Federbeton.

Le domande di adesione vengono approvate, a scrutinio palese, dal Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 quater del presente Statuto.

L'accoglimento della domanda di adesione di un nuovo socio da parte del Consiglio di Presidenza, può essere impugnata da un socio effettivo, entro dieci giorni lavorativi presentando ricorso – senza effetto sospensivo – al Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 19 del presente Statuto. Il ricorso dovrà indicare i motivi procedurali e/o le ragioni di contro interesse e il Collegio speciale dei probiviri deciderà in modo inappellabile entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l'Associazione/Organizzazione può richiedere un riesame della domanda di adesione da parte del Consiglio Generale di cui all'art. 15 del presente Statuto. Il Consiglio Generale si deve pronunciare - a scrutinio palese - entro trenta giorni dalla richiesta. Se viene optato di accogliere la domanda di adesione, tale delibera è inappellabile.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale, l'Associazione/Organizzazione entro dieci giorni può richiedere un riesame della domanda di adesione al Collegio speciale dei Probiviri. che decideranno, in modo definitivo, entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Gli uffici della Federazione provvederanno tempestivamente ad informare tutti i soci aderenti, dell'avvenuta adesione a Federbeton di un nuovo socio.

L'adesione a Federbeton impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accolta la domanda di iscrizione.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

- un contributo annuale;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

Se il nuovo aderente è un Socio effettivo, sarà tenuto a versare anche una quota addizionale di funzionamento (contributi attività federative Atf) deliberata dall'Assemblea e calcolata in base alle attività svolte dalla Federazione.

In seguito l'adesione a Federbeton, trascorso il primo biennio, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in assenza di disdetta comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 24 (Modifiche statutarie) del presente Statuto. Pertanto dell'ipotesi di recesso del socio per voto contrario a modifiche statutarie, l'obbligazione contributiva permane fino alla fine dell'anno solare in corso.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto federativo.

Ogni Socio effettivo risulterà assegnatario di un numero di quote basato sull'ammontare dei contributi ordinari versati dai propri associati nell'anno precedente e determinato in base al criterio stabilito annualmente dall'Assemblea.

Articolo 5 Diritti e obblighi

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Federbeton e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari, ivi compresi i versamenti contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci aggregati sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo in Assemblea e dagli organi direttivi della Federazione.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione e al sistema confederale nonché, per i soli soci effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento.

L'attività dei soci aderenti a Federbeton deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine delle categorie né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare ogni socio deve:

- partecipare attivamente alla vita federativa;
- non fare contemporaneamente parte di organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- fornire a Federbeton, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi secondo le modalità e i termini fissati dall'Assemblea.

Articolo 6 Contributi

I soci sono tenuti a corrispondere alla Federazione un contributo annuo, commisurato alle quote in proprio possesso, nella misura e modalità di versamento stabilite di anno in anno con delibera dell'Assemblea ordinaria.

I soci effettivi, sempre su delibera dell'Assemblea ordinaria, sono tenuti a versare una quota addizionale di funzionamento - contributi attività federative (Atf) - calcolata in base alle attività svolte da Federbeton.

Sia ai soci effettivi che ai soci aggregati possono essere richiesti, in particolari occasioni e per il raggiungimento di specifici obiettivi, sempre su delibera dell'Assemblea ordinaria, contributi straordinari che saranno, di regola, anch'essi commisurati alle quote in possesso degli associati, salvo, in casi eccezionali e circostanziati, diversa delibera assembleare.

Per i soci che entrano a far parte della Federazione durante l'anno, l'obbligo dei contributi decorre, pro quota, dal trimestre successivo alla data di ammissione.

Tutti i soci sono tenuti a versare i contributi nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale approvata in Assemblea.

Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta automaticamente dal primo giorno del ritardo, l'applicazione di interessi di mora secondo la legislazione vigente.

Ad ogni socio - in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità della propria base associativa - viene riconosciuta la possibilità di poter condividere con gli organi della Federazione piani di rientro.

Il ritardo nel pagamento dei contributi permette al Consiglio Generale di cui all'art. 15 e al Consiglio di Presidenza di cui all'art.15 quater del presente Statuto, di poter irrogare le sanzioni indicate nell'art. 7 del presente Statuto.

Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Federbeton ha la titolarità della gestione integrata dei rapporti contributivi verso Confindustria. I soci della Federazione che ne hanno titolo mantengono l'adesione diretta anche a Confindustria ma sono tenuti a versare i relativi contributi a Federbeton che li girerà a Confindustria.

Articolo 7 Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) decadenza dei propri rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- d) decadenza dei propri rappresentanti che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione nel caso di grave e ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice di Condotta Federbeton, dal Programma di aderenza alla normativa antitrust (PANA) Federbeton, dal Codice etico e dei valori associativi Confindustria e dalle Linee guida in materia *antitrust* confederali.

In caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, il Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 quater del presente Statuto, può deliberare la sanzione della sospensione del socio per una durata massima di dodici mesi con permanenza degli obblighi contributivi.

In caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, il Consiglio Generale di cui all'art. 15 del presente Statuto, può deliberare a maggioranza qualificata l'espulsione del socio moroso. Sono fatti salvi i casi validati dal Consiglio di Presidenza di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate a particolari eventi.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

Per tutte le sanzioni comminate dal Consiglio Generale, è ammesso ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di cui all'art. 19 del presente Statuto nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento con impugnazione senza effetto sospensivo.

Contro la sanzione comminata dal Collegio arbitrale dei Probiviri, è possibile proporre ricorso agli altri Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento con impugnazione senza effetto sospensivo.

Articolo 8 Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 (Rapporto federativo) del presente Statuto;
- per cessazione dell'attività associativa, dal momento della formale comunicazione;
- per il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 3 (Perimetro della rappresentanza) del presente Statuto;
- per espulsione nei casi previsti dall'art. 7 (Sanzioni) del presente Statuto.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 4 (Rapporto federativo) del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente e immediatamente gli incarichi di rappresentanza esterna, la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale nonché il diritto di utilizzare il logo confederale.

Articolo 9 Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Generale;
- c) Consiglio di Presidenza;
- d) Presidente;
- e) Vice Presidenti;
- f) Tesoriere;
- g) Collegio dei Revisori contabili;
- h) Probiviri.

Articolo 10 Assemblea

L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Associazioni socie effettive che fanno parte della Federazione o da loro delegati scelti tra i componenti dell'organo allargato previsto negli Statuti di ciascuna Associazione oppure altro Presidente di Associazione socia effettiva.

In Assemblea il Presidente, ogni Associazione socia effettiva o il delegato di ciascuna Associazione socia effettiva, non possono ricevere più di una delega.

I soci non in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto non possono:

- votare in Assemblea;
- ricevere delega da un altro socio.

Ogni Associazione socia effettiva esprime in Assemblea un numero di voti pari alla percentuale delle quote in proprio possesso calcolata sul totale delle quote in circolazione; ciò nel caso in cui nessun associato superi, in numero di voti, la soglia percentuale massima determinata annualmente dall'Assemblea al fine di rispettare il principio di salvaguardia delle minoranze.

Nel caso, invece, in cui uno o più associati sia/siano in possesso di un numero di voti superiore alla soglia percentuale massima questa/e Associazione/i avrà/avranno un potere di voto individuale non superiore a tale limite e l'ammontare totale dei voti eccedenti sarà assegnato agli altri soci in base al criterio stabilito annualmente dall'Assemblea.

I soci aggregati della Federazione partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Tutte le delibere, esclusa la nomina del Presidente, sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega, escluse quelle deliberazioni per le quali lo Statuto prevede specificatamente maggioranze diverse.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci.

Articolo 11 Riunioni e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente:

- almeno una volta l'anno (Assemblea ordinaria);
- ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, la maggioranza del Consiglio Generale di cui all'art.15 del presente Statuto ovvero il Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 – quater del presente Statuto o da tanti soci che corrispondano ad almeno 1/5 del totale dei voti (Assemblea straordinaria).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante posta elettronica (email), posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno (o.d.g.) della riunione.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere spedito almeno cinque giorni prima con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

E' consentito ai soci avente diritto di voto, l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, i soci collegati con tali mezzi saranno considerati presenti purché possano seguire o prendere parte alla discussione in tempo reale e possano scambiarsi i documenti relativi alla discussione. Di tutto ciò dovrà farsi menzione nel verbale della riunione.

Nel caso di riunioni dell'Assemblea in teleconferenza o videoconferenza, il Presidente e il segretario dell'Assemblea si devono trovare nella sede legale della Federazione e l'Assemblea si considera svolta in questa sede. In tal caso il Presidente dell'Assemblea dovrà accertare:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- la presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario dell'Assemblea;
- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno (o.d.g.), nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La partecipazione all'Assemblea con mezzi di telecomunicazione non è consentita nei casi in cui all'ordine del giorno (o.d.g.) siano previste votazioni a scrutinio segreto vista l'impossibilità di garantire la segretezza del voto.

La riunione dell'Assemblea è valida quando sono presenti, direttamente o per delega, almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, salvo quanto previsto dall'art. 24 (Modifiche statutarie) e dall'art. 25 (Scioglimento) del presente Statuto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In caso di parità le votazioni a scrutinio segreto devono essere ripetute.

Tutte le delibere assembleari vengono accertate mediante verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e redatto dal segretario della riunione.

Quando si riunisce l'Assemblea, funge da segretario della stessa la persona designata dal Presidente all'inizio della riunione, scegliendola fra quelle intervenute.

All'Assemblea partecipa il Compliance Manager Antitrust (CMA) Federbeton.

All'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, il Segretario Generale se nominato, il Tesoriere, i Revisori contabili, i Probiviri e i Presidenti dei soci aggregati.

Il Presidente, senza la necessità di chiedere un voto esplicito di approvazione, può invertire i punti dell'ordine del giorno (o.d.g.) dell'Assemblea, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.

Articolo 12 Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) negli anni pari, eleggere i consiglieri elettivi del Consiglio Generale di cui all'art. 13 del presente Statuto;
- b) negli anni dispari, eleggere il Presidente di cui all'art. 16 e i Vice Presidenti di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- b1) negli anni dispari, eleggere il tesoriere di cui all' art. 19 - bis del presente Statuto congiuntamente con il Presidente;
- c) negli anni pari, eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili di cui all'art 18 del presente Statuto;
- d) negli anni pari, eleggere i Probiviri di cui all'art. 19 del presente Statuto;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- e1) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 quater del presente Statuto, un rimborso spese da destinare ai componenti del Collegio dei Revisori contabili di cui all'art. 18 del presente Statuto;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- h) approvare i criteri di assegnazione delle quote e della Soglia Percentuale Massima;
- i) approvare i contributi annuali proposti dal Consiglio Generale di cui all'art. 15 del presente Statuto;
- j) approvare i contributi straordinari;
- k) modificare il presente Statuto con maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti i soci come indicato nell'art. 24 (Modificazioni statutarie);
- l) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori con maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti i soci; in tale circostanza, come indicato nell'art. 25 (Scioglimento) del presente Statuto, l'Assemblea deve determinare i poteri dei liquidatori, gli eventuali compensi e stabilire la destinazione delle possibili attività patrimoniali residue della Federazione.
- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale di cui all'art. 15 del presente Statuto o dal Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 - quater del presente Statuto ovvero dal Presidente di cui all'art.16 del presente Statuto.

Articolo 13 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale, composto esclusivamente da rappresentanti delle imprese aderenti alle singole Associazioni socie effettive di Federbeton, viene eletto negli anni pari dall'Assemblea ed è formato da:

- il Presidente in carica;
- i Vice Presidenti, fino ad un massimo di tre;
- i Consiglieri di diritto;
- i Consiglieri elettivi, fino a un massimo di dieci;
- l'ultimo Presidente Federbeton purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Sono consiglieri di diritto i Presidenti di tutte le Associazioni socie effettive che già non ricoprono cariche di Presidente o di Vice Presidente della Federazione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale di ciascun Presidente delle Associazioni socie effettive di Federbeton è personale e, pertanto, non è ammesso l'esercizio della delega.

In caso di decadenza dalla carica di Presidente di Associazione socia effettiva di Federbeton, subentrerà automaticamente, in qualità di Consigliere di diritto del Consiglio Generale, il Presidente neo-eletto della medesima Associazione.

Sono Consiglieri elettivi quelli eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore ai seggi da ricoprire, predisposta dalla Commissione di designazione di cui all'art. 16 bis del presente Statuto.

Quando si procede a eleggere i Consiglieri elettivi, ciascun socio votando in Assemblea non può esprimere più di tre preferenze per ogni scheda elettorale spettante.

Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

I Consiglieri elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati biennali consecutivi.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale da parte dei Consiglieri elettivi è personale e, pertanto, non è ammesso l'esercizio della delega.

Nel caso di decadenza dalla carica di un Consigliere elettivo, subentrerà ad esso il primo candidato dei non eletti. In caso di parità di preferenze ottenute, subentra il più anziano di età.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei Consiglieri elettivi, il Consiglio Generale - dopo aver ricevuto dai Probiviri di cui all'art. 19 dello Statuto l'elenco dei cinque nominativi - procede alle operazioni di sorteggio per la individuazione dei tre rappresentanti della Commissione di designazione di cui all'art. 16 bis dello Statuto che dovrà predisporre una lista di candidature dei Consiglieri elettivi tenuto conto delle indicazioni emerse al termine della consultazione con tutti i soci.

Articolo 14 Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio generale si riunisce di norma quattro volte all'anno e ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure venga richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori contabili esclusivamente per tematiche connesse ai propri compiti di cui all'art. 18 del presente Statuto.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Federazione mediante avviso spedito per posta elettronica (email), per posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento sette giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno (o.d.g.).

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Generale può essere inviata almeno tre giorni prima con le stesse modalità riportate nel comma precedente e con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno (o.d.g.) e il motivo dell'urgenza.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure in presenza di più Vice Presidenti, da quello più anziano d'età.

Alle riunioni del Consiglio Generale, hanno diritto di voto: il Presidente in carica, i Vice Presidenti, i Consiglieri di diritto, i Consiglieri elettivi e l'ultimo Presidente Federbeton purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Alle riunioni del Consiglio Generale, partecipa il Compliance Manager Antitrust (CMA) Federbeton.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, anche i Direttori delle Associazioni/Organizzazioni aderenti nonché il Segretario Generale se nominato e il Tesoriere.

Sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri di cui agli articoli 18 e 19 del presente Statuto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale anche ad altri soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Quando si riunisce il Consiglio Generale, funge da segretario la persona designata dal Presidente all'inizio della riunione, scegliendola fra quelle intervenute.

Tutte le delibere del Consiglio Generale vengono rilevate con apposito Verbale preparato dal segretario e sottoposto all'assenso di chi ha presieduto la riunione

Il Verbale, con l'autorizzazione di chi ha presieduto la riunione, viene poi fatto circolare tra tutti i Consiglieri e l'approvazione definitiva dello stesso avviene in occasione della successiva riunione del Consiglio Generale.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando sono presenti di persona o in audio o in videoconferenza almeno metà dei suoi componenti con diritto di voto.

Ogni componente il Consiglio Generale ha diritto a un voto.

Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. In caso di parità, la votazione deve essere ripetuta.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente ovvero di chi presiede la riunione del Consiglio Generale.

Il Presidente, senza la necessità di chiedere un voto esplicito di approvazione, può invertire i punti dell'ordine del giorno (o.d.g.) della riunione del Consiglio Generale, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei Consiglieri presenti aventi diritto di voto.

Articolo 15 Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- a) procedere alle operazioni di sorteggio per la composizione dei componenti della Commissione di designazione prevista dall'art. 16 bis del presente Statuto;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente della Federazione;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o al Consiglio di Presidenza;
- e) proporre all'Assemblea i criteri di assegnazione e/o aggiornamento delle quote e della Soglia Percentuale Massima;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e relativa relazione per sottoporli alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- h) predisporre i contributi per l'approvazione dell'Assemblea;
- i) adottare le sanzioni in base all'art. 7 (Sanzioni) del presente Statuto;
- j) riesaminare le domande di adesione respinte dal Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 quater del presente Statuto;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del vigente Statuto e del Codice di Condotta Federbeton;
- l) promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita della Federazione;
- m) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere non occasionale;
- n) sovrintendere alla gestione del Fondo comune di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- o) assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione utile;
- p) elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo;

- q) approvare, su proposta del Consiglio di Presidenza, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento della Federazione;
- q1) approvare il programma e la proposta concernente i nominativi dei Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea;
- r) nominare, su proposta del Presidente, i sostituti dei Vicepresidenti che dovessero eventualmente non completare, qualunque sia la ragione, il loro mandato;
- s) deliberare con maggioranza qualificata l'espulsione dei soci in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni.

Articolo 15 bis Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Presidente in carica;
- dai Vice Presidenti di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- dai Presidenti delle Associazioni socie effettive.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza hanno diritto di voto: il Presidente in carica, i Vice Presidenti ed i Presidenti delle Associazioni aderenti socie effettive.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, partecipa il Compliance Manager Antitrust (CMA) Federbeton.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza al Segretario Generale se nominato, al Tesoriere e anche ad altri soggetti in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza di ciascun Presidente delle Associazioni socie effettive di Federbeton è personale e, pertanto, non è ammesso l'esercizio della delega ma è consentita la presenza in videoconferenza.

In caso di decadenza dalla carica di Presidente di Associazione socia effettiva di Federbeton, subentrerà automaticamente, in qualità di Consigliere di diritto del Consiglio di Presidenza, il Presidente neo-eletto della medesima Associazione.

Articolo 15 ter Riunioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce normalmente almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure venga richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente della Federazione con avviso spedito per posta elettronica (email), posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima della data dell'incontro, con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno (o.d.g.).

In caso di urgenza la convocazione del Consiglio di Presidenza può essere inviata almeno tre giorni prima per posta elettronica (email), posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con avviso di ricevimento l'indicazione del luogo, giorno, ora, ordine del giorno (o.d.g.) della riunione e il motivo dell'urgenza.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti con diritto di voto.

Ogni componente il Consiglio di Presidenza ha diritto a un voto.

Per le votazioni concernenti persone, si procede a scrutinio segreto e in caso di parità la votazione deve essere ripetuta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli assenti e delle schede bianche.

Nelle riunioni del Consiglio di Presidenza, in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Quando si riunisce il Consiglio di Presidenza, funge da segretario la persona designata dal Presidente all'inizio della riunione scegliendolo tra quelle intervenute.

Articolo 15 quater Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) coordinare l'attività della Federazione anche nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Generale;
- a1) deliberare sulle domande di adesione a Federbeton da parte di un nuovo socio;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- b1) deliberare sulla sospensione di un socio nei casi di morosità contributiva in atto da almeno due anni. Tale sospensione può avere una durata massima di dodici mesi con permanenza degli obblighi contributivi;
- c) provvedere, se ritenuto opportuno, su proposta del Presidente alla nomina del Segretario Generale e/o alla sua revoca;
- d) determinare l'organizzazione, la struttura e l'organico necessario per il funzionamento della Federazione;

- e) deliberare, su proposta del Presidente, in merito all'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati rispetto alla sede legale e operativa di Roma;
- f) deliberare, su proposta del Presidente, in merito all'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati;
- f1) Proporre all'Assemblea ordinaria, se ritenuto opportuno, il rimborso spese da destinare ai componenti del Collegio dei Revisori contabili di cui all'art.18 del presente Statuto;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea straordinaria, con le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve poi riferire, con ratifica dei provvedimenti adottati, nella prima riunione utile.

Articolo 16 Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni. E' pertanto tassativamente vietata ogni ipotesi di *prorogatio*.

Tuttavia, qualora la Commissione di designazione di cui all'art. 16 del presente Statuto verifichi ed accerti l'assenza di candidati alla carica di Presidente, può - acquisito preventivamente il parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria - proporre al Consiglio Generale di cui all'art. 13 del presente Statuto, la conferma del Presidente in scadenza - per un ulteriore biennio - indipendentemente dalla previsione statutaria di durata quadriennale del mandato.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale. Alla votazione devono essere presenti i tre quarti dei componenti il Consiglio Generale e per l'approvazione è necessario il voto favorevole di almeno l'80% dei consiglieri votanti. La stessa proposta dovrà poi conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

I candidati alla Presidenza della Federazione da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale, sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 16 bis del presente Statuto, previa consultazione dei soci aderenti.

Il Presidente in carica della Federazione non può in nessun caso fare parte della Commissione di designazione.

In conformità alle norme stabilite in sede Confederale riguardo le cariche direttive del sistema Confindustria, l'accesso alla carica di Presidente Federbeton è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende e coordina l'attività del Consiglio di Presidenza, dei Vice Presidenti e del Consiglio Generale ai cui componenti può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere sia permanente che occasionale.

Il Presidente assume e licenzia il personale dipendente Federbeton di cui fissa le mansioni e le relative retribuzioni.

Il Presidente, nel corso del mandato, può proporre al Consiglio Generale la nomina, se ritenuta opportuna, del Segretario Generale di cui all'art. 21 del presente Statuto.

In relazione ai rapporti con gli istituti bancari, il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione e può delegare al Tesoriere o al Segretario Generale o a entrambi tali poteri, nell'ambito della normale attività operativa, ivi compresi i contratti di *home banking* che ritenesse opportuno stipulare con qualsiasi istituto bancario.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati, nella prima riunione utile.

Il Presidente insieme ai Vice Presidenti in carica, può costituire un informale Ufficio di Presidenza con funzioni consultive che si riunisce a richiesta del Presidente stesso.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano d'età.

Venendo a mancare il Presidente, per dimissioni, impedimento o altra causa di cessazione dalla carica:

- la Commissione di designazione seguendo le modalità indicate nell'articolo 16 bis del presente Statuto, deve essere insediata entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento;
- l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce in ogni caso lo *status* di ultimo Presidente Federbeton, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Articolo 16 bis Commissione di designazione

La Commissione di designazione, è composta da tre rappresentanti delle Associazioni e/o Organizzazioni aderenti a Federbeton in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi Confindustria.

Il Consiglio Generale è l'Organo della Federazione competente a procedere alle operazioni di sorteggio per la individuazione dei tre componenti della Commissione di designazione.

I componenti della Commissione di designazione, vengono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi.

Tale elenco è predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri di cui art. 19 del presente Statuto, in coordinamento con l'ultimo Presidente Federbeton, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Il Presidente in carica della Federazione non può in nessun caso fare parte della Commissione di designazione.

La Commissione di designazione viene attivata dal Consiglio Generale per:

- individuare i candidati alla Presidenza della Federazione;
- predisporre la lista dei candidati Consiglieri elettivi del Consiglio Generale.

Individuazione del candidato Presidente

Le operazioni di sorteggio - poste in essere dal Consiglio Generale di cui all'art. 13 del presente Statuto - per l'attivazione della Commissione di designazione, devono concludersi almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale - dopo aver ricevuto dai Probiviri di cui all'art. 19 del presente Statuto l'elenco dei cinque nominativi - procede alle operazioni di sorteggio per l'individuazione dei tre rappresentanti della Commissione di designazione.

La Commissione di designazione - con ampia discrezionalità di procedura - ha il compito di esperire in via riservata la più estesa consultazione dei soci allo scopo di raccogliere indicazioni e proposte anche per le strategie della Federazione atte a individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base.

La Commissione di designazione deve esaurire il suo mandato nei quarantacinque giorni successivi alla conclusione delle operazioni di sorteggio per la sua attivazione, poste in essere dal Consiglio Generale di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Tutta la base federativa ha diritto a partecipare alle consultazioni e la Commissione di designazione deve impegnarsi a consultare una ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati.

Nella prima settimana di mandato, la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature – formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ai soci in regola con gli obblighi federativi – e accompagnate da linee programmatiche e presentazione dei candidati.

La verifica del profilo personale, professionale ed associativo nonché del possesso dei requisiti richiesti è affidata al Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 19 del presente Statuto.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema Confindustria, l'accesso alla carica di Presidente della Federazione è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata. Tale requisito deve sussistere al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale di cui all'art. 15 del presente Statuto.

La Commissione di designazione decide le modalità per comunicare ai soci i candidati emersi e gli autocandidati con le relative linee programmatiche.

Terminate le consultazioni, la Commissione di designazione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni con i soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Con le modalità ritenute più idonee, La Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale le candidature emerse dalla consultazione che abbiano registrato un significativo consenso, con l'obbligo di sottoporre comunque al voto i candidati sostenuti dal 20% dei voti assembleari espressi dai soci in regola con gli obblighi federativi.

Tenuto conto della relazione della Commissione di designazione, il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione di Presidente da proporre all'Assemblea.

Per acquisire lo *status* di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in Consiglio Generale senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle si computano.

Al Presidente designato dal Consiglio Generale, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; le schede nulle si computano.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Qualora la proposta del Consiglio Generale venga respinta in Assemblea, ripartono le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica.

Individuazione delle candidature dei Consiglieri elettivi del Consiglio Generale

La Commissione di designazione ha il compito di raccogliere, consultando tutti i soci, indicazioni per predisporre la lista dei candidati Consiglieri elettivi.

Con ampia discrezionalità di procedura, la Commissione di designazione deve esaurire il suo mandato nei quarantacinque giorni successivi alla sua attivazione, da parte del Consiglio Generale di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Sono Consiglieri elettivi quelli eletti dall'Assemblea ogni due anni, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore ai seggi da ricoprire, predisposta dalla Commissione di designazione.

Articolo 17 Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente può essere affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino a un massimo di tre.

Il Vice Presidente più anziano d'età sostituisce il Presidente nelle sue funzioni nel caso di assenza o di impedimento dello stesso.

In una riunione successiva a quella di designazione e antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale - di cui all'art. 13 del presente Statuto - gli indirizzi di base per il proprio mandato e il programma delle attività.

In tale occasione il Presidente designato propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le eventuali deleghe loro affidate dal Presidente.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, anche l'accesso alla carica di Vice Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata. Tale requisito deve sussistere quando il Consiglio Generale vota la proposta concernente i Vice Presidenti.

Al fine di presidiare le attività istituzionali, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti e/o ai Presidenti delle Associazioni socie effettive di Federbeton.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento e la risoluzione di temi, nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo di Federbeton.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni, scadono contemporaneamente al Presidente e sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi sino ad un massimo di otto anni.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza naturale del mandato, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.

Nel caso che i Vice Presidenti, durante il loro mandato, vengano a mancare per dimissioni o altra causa di cessazione, sono sostituiti - su proposta del Presidente approvata dal Consiglio Generale - e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Articolo 18 Collegio dei Revisori contabili

Ogni quattro anni, l'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili di cui uno necessariamente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista contenente un numero di candidati, segnalati dai soci, superiore a quello da eleggere.

L'Assemblea è l'organo della Federazione che, su proposta del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 quater del presente Statuto fissa, se del caso, il rimborso spese per i Revisori contabili.

In tempo utile per la votazione dell'Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni/Organizzazioni federate evidenziando l'importanza di far ricadere le scelte dei candidati su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

I revisori contabili possono essere candidabili anche se sono soggetti esterni al mondo associativo/federativo.

Per i candidati espressione del mondo associativo/federativo, non è richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante. Sussiste comunque l'incompatibilità assoluta con tutte le altre cariche della Federazione nonché con la carica di Presidente e di Vice Presidente di altra componente del sistema Confederale.

Assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori contabili il candidato più votato dall'Assemblea e non necessariamente quello con qualifica di Revisore Legale.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati per ogni scheda elettorale spettante.

Per evitare errori nella espressione delle preferenze e prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

Risultano eletti Revisori i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza necessità di intervallo temporale di mandato.

I componenti il Collegio dei Revisori scadono dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori contabili ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Generale, di cui all'art. 14 del presente Statuto, esclusivamente per tematiche connesse ai propri compiti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei Revisori contabili durante il mandato quadriennale, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità dei voti conseguiti, subentra quello più anziano di età.

Articolo 19 Probiviri

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza necessità di intervallo temporale di mandato.

I Probiviri vengono scelti, anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, da una lista contenente un numero di candidati – segnalati dai soci – superiore al numero dei candidati da eleggere.

Quando si vota, ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze in ciascuna scheda spettante di diritto.

Per evitare errori nella espressione delle preferenze e prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

I Probiviri scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente della Federazione invita i soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile in modo assoluto con la carica di Presidente, Vice Presidente nonché con ogni altra carica interna alla Federazione.

Inoltre la carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di Probiviro svolta contemporaneamente in una altra componente del sistema confederale.

I Probiviri una volta in carica non devono nominare un proprio Presidente in quanto tecnicamente sono singoli arbitri.

I Probiviri designano all'inizio del proprio mandato quadriennale, i tre componenti che comporranno il Collegio speciale dei Probiviri per le funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sullo svolgimento della vita della Federazione.

Il Collegio speciale dei Probiviri è chiamato a predisporre – coordinandosi con l'ultimo Presidente Federbeton purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici di contenuto elettivo e non – l'elenco dei nominativi da cui il Consiglio Generale dovrà sorteggiare i tre componenti della Commissione di designazione di cui all'art. 13 bis del presente Statuto, per poter correttamente procedere:

1. all'avvio della procedura per l'elezione del nuovo Presidente della Federazione;
2. alla individuazione, ogni biennio, delle candidature dei Consiglieri elettivi del Consiglio Generale di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema federativo e che non si siano potute definire bonariamente.

I Probiviri assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale - di cui agli articoli 11 e 14 del presente Statuto - senza diritto di voto.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea non componenti il Collegio speciale.

L'attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente della Federazione dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale e non può essere superiore a dieci volte il contributo federativo minimo che un socio è tenuto a corrispondere a titolo di quota annua. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i Probiviri restanti, non componenti il Collegio speciale, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea non componenti il Collegio speciale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria nonché dal Codice di Condotta Federbeton.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri confederali, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Il Collegio speciale dei Probiviri interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

Il Collegio speciale dei Probiviri può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

Il Collegio speciale dei Probiviri:

- rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente della Federazione il parere è vincolante;
- interpreta la normativa interna;
- dichiara la decadenza dalle cariche federative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
- vigila a presidio generale della vita federativa;
- esamina i ricorsi sulle domande di adesione dei nuovi soci di cui all'art. 4 (Rapporto federativo) del presente Statuto.

Le decisioni del Collegio speciale dei Probiviri possono essere impugnate, non oltre venti giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale dei Probiviri è di dieci giorni dalla loro comunicazione.

Articolo 19 bis Tesoriere

Il Tesoriere è eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea degli anni dispari e dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Tesoriere può essere candidabile anche se è un soggetto esterno al mondo associativo.

Il mandato del Tesoriere scade contemporaneamente a quello del Presidente ed è rinnovabile senza necessità di intervallo temporale dello stesso.

Il Tesoriere, in conformità ai programmi economici e alle direttive del Presidente, assevera le attività dell'amministrazione e di tutti gli atti della gestione economica e finanziaria.

Il Tesoriere partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere riferisce al Consiglio Generale e al Consiglio di Presidenza in materia di progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo.

In caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza del proprio mandato, il Tesoriere decade dall'incarico quando viene nominato il nuovo Tesoriere.

Se il Tesoriere viene a mancare per dimissioni o per altra causa di cessazione dalla carica, viene sostituito - su proposta del Presidente approvata dal Consiglio Generale - e il nuovo Tesoriere rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che lo ha nominato.

Articolo 20 Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti alle Associazioni/Organizzazioni iscritte a Federbeton, si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente Federbeton non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.

In base al presente Statuto, la carica di Revisore contabile (art. 18), Probiviro (art. 19) e di Tesoriere (art. 19 bis) è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Inoltre la carica di Probiviro, come già indicato nell'art. 19 (Probiviri) del presente Statuto, è incompatibile anche con la medesima carica di Probiviro svolta contemporaneamente in una altra componente del sistema confederale.

Le cariche in Federbeton sono riservate ai rappresentanti dei soci come indicato al primo comma del presente articolo, fatte salve quelle di cui all'art.18 (Collegio dei Revisori contabili), all'art. 19 (Probiviri) e all'art. 19 bis (Tesoriere) del presente Statuto.

Di norma per tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto - Consiglio Generale (art. 13), Collegio dei Revisori Contabili (art. 18) e Probiviri (art. 19) - il numero dei candidati deve essere superiore a quello delle persone da eleggere. A tale riguardo spetta al Presidente della Federazione attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.

In caso di oggettiva e verificata impossibilità ad osservare quanto indicato nel comma precedente, il numero dei candidati per il Consiglio Generale, per il Collegio dei Revisori dei conti e per i Probiviri, deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire e, come ulteriore misura alternativa, si può procedere con una riduzione proporzionale del numero delle persone da eleggere in linea con le previsioni del Regolamento unico per il Sistema.

In osservanza del principio confederale contenuto nel Regolamento unico per il sistema, si conferma la gratuità generalizzata delle cariche federative.

Pertanto tutte le cariche negli organi della Federazione di cui all'art. 9 del presente Statuto sono obbligatoriamente gratuite, fermo restando quanto indicato al primo comma dell'art. 18 (Collegio dei Revisori contabili) e al quarto comma dell'art. 25 (Scioglimento).

Certificazione di eventuali situazioni difformi, determina causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all'art. 19 del presente Statuto e non ricorribile.

Le cariche che sono state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del medesimo.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema Confindustria, l'accesso alle cariche direttive di Federbeton e di cui all'art. 9 (Organi della Federazione) del presente Statuto lettera d) (il Presidente) e lettera e) (i Vice Presidenti), è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Articolo 21 Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato e/o revocato dal Consiglio di Presidenza di cui all'art. 15 - quater, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale - se nominato - si occupa della gestione operativa della Federazione seguendo gli indirizzi e le disposizioni del Presidente in linea con gli orientamenti degli organi statutari.

Il Segretario Generale sovrintende alle attività di tutti gli Uffici e Servizi a lui delegati e provvede al buon andamento degli stessi gestendo le risorse interne della Federazione con efficacia, efficienza, rispetto dei tempi e della qualità dei servizi resi.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi della Federazione.

Articolo 22 Fondo comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dai contributi di iscrizione e dai contributi annuali, straordinari e delle attività federative (Atf);
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 23 Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novembre di ogni anno, deve essere preparato il bilancio preventivo Federbeton riferito all'anno successivo e presentato al Consiglio Generale di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Successivamente il bilancio preventivo va approvato dall'Assemblea ordinaria di cui all'art.12 del presente Statuto.

Il Consiglio Generale deve prendere atto del bilancio consuntivo e trasmetterlo al Collegio dei Revisori contabili almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Tale Assemblea, da svolgersi ogni anno entro giugno, approva il bilancio consuntivo con allegata la relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo Federbeton viene redatto in linea con lo schema riportato nel Regolamento unico per il Sistema Confindustria.

Il bilancio consuntivo Federbeton approvato, va trasmesso da parte degli uffici della Federazione a Confindustria entro il mese di settembre di ogni anno, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Ogni socio effettivo, una volta approvato il proprio bilancio deve depositarlo presso la Federazione entro il mese di settembre di ogni anno.

Articolo 24 Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti ma che rappresentino almeno i 2/5 dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

In questo ultimo caso, in linea con quanto indicato nell'art. 5 (Diritti e obblighi) del presente Statuto, l'obbligazione contributiva del socio che recede permane fino alla fine dell'anno solare in corso.

Articolo 25 Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno della metà della totalità dei voti, deve essere convocata una Assemblea ordinaria per deliberare in proposito.

L'avviso di convocazione di tale Assemblea deve essere spedito almeno quindici giorni prima (in caso di urgenza almeno cinque giorni prima) della data della riunione mediante posta elettronica (email), posta elettronica certificata (PEC) o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno (o.d.g.).

Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall'Assemblea di cui all'art. 12 del presente Statuto con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti esercitabili.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e gli eventuali compensi e stabilisce altresì la destinazione delle attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché alla normativa di Confindustria in materia.

Norma Transitoria

Le norme sulla rotazione delle cariche riportate negli articoli statutari, si applicano a partire dalla prima elezione e/o rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

.....